

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

ottobre 2013

Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

Corte costituzionale, sentenza 11 ottobre 2013 n. 239 - Pres. Silvestri, Red. Criscuolo

“È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, promossa dalla Regione Basilicata, in riferimento agli artt. 114 e 123 della Costituzione nella parte in cui prevede che, in caso di mancata espressione dell’intesa entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta del Ministero, scatta automaticamente un “invito” a provvedere entro un termine di trenta giorni e, conseguentemente, la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni, provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata”.

Con la sentenza in esame, la Corte respinge il ricorso proposto dalla Regione Basilicata per ottenere l’annullamento dell’art. 38, comma 1, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Secondo la Regione, la norma impugnata determinerebbe un sostanziale “declassamento” dei rapporti tra lo Stato e la Regione, passando da un livello d’intesa “in senso forte” ad una intesa “in senso debole”, come tale non idonea a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione nella materia con conseguente pregiudizio per la Regione di manifestare qualsiasi forma di motivato dissenso.

La Corte, nel respingere la questione, richiama la sua giurisprudenza costante che qualifica le intese «*in senso forte*» tra Stato e Regioni come «*atti a struttura necessariamente bilaterale*», come tali non suscettibili di essere sostituite da decisioni unilaterali per effetto del mero dissenso tra le parti; osserva che accade spesso nella pratica che le Regioni assumano comportamenti meramente passivi che impediscono la concreta assunzione di decisioni condivise con gli organi statali.

In tal senso, la Corte puntualizza che la *ratio* della norma censurata è proprio quella di superare le situazioni di “stallo” che si verificano frequentemente nel settore energetico. Ciò è confermato dal fatto che l’ambito oggettivo di applicazione della norma è limitato ai casi di «*mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati*», «*di mancata definizione dell’intesa*» e «*di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l’espressione dei pareri o per l’emanazione degli atti di propria competenza*».

Pertanto, essendo la disposizione in esame finalizzata a superare le dette forme di inerzia essa, non viola le competenze costituzionali della Regione, né si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione, che anzi tende ad attuare.

[Link al testo sentenza](#)

Corte Costituzionale - Costituzionalità (questione di) – Manifesta infondatezza

Corte costituzionale, ordinanza 24 ottobre 2013 n. 247 - Pres. Silvestri, Red. Napolitano

“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente, per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, la sostituzione della pena pecuniaria e

detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), solo «al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo» (causazione di un incidente stradale), a prescindere dalla valutazione in concreto della gravità del danno derivante dal sinistro e del grado della colpa dell'imputato, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione».

“Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione degli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale”.

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale dichiara infondata la questione sollevata dal Tribunale di Terni che, in ragione di una seria patologia cardiaca di un imputato, rilevante anche in ragione dell'età avanzata del soggetto portatore (87 anni) di un giudizio concernente «*gravi reati*», doveva disporre continui rinvii senza poter applicare la disciplina degli artt. 70 e 71 del codice di rito penale, con sospensione del procedimento e verifica semestrale delle condizioni di salute dell'interessato, posto che tali articoli si riferiscono ai soli casi di infermità psichica, e non alle ipotesi di patologia fisica.

Secondo il giudice remittente dalla indicata esclusione discenderebbe, anzitutto, una violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), posto che la sospensione auspicata dal rimettente costituirebbe «*un segmento temporale che non può essere considerato parte del processo e che vale a porre una scansione temporale chiara, predeterminata, tale da consentire a tutti i protagonisti di organizzare la propria attività in modo ordinato, senza ripetuti ed inutili tentativi di udienza*».

Sarebbero, inoltre, violati l'art. 97 e della 3 Costituzione, in quanto la ripetuta ed inutile fissazione di udienze ridonderebbe negativamente non solo sul singolo giudizio, ma sul servizio giustizia in generale.

Infine, lo stesso rimettente segnala come un'analogha questione di legittimità sia stata ritenuta infondata, dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 354 del 1996, osservando però che le questioni odierne sarebbero riferite a parametri costituzionali diversi, uno dei quali (l'art. 111 Cost., nel testo attualmente vigente) sopravvenuto rispetto alla predetta decisione.

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale rispetto a tutti i parametri indicati, rilevando l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto dal rimettente. Ed invero, mentre l'«*infermità mentale*» cui si riferiscono le norme censurate precluderebbe all'imputato ogni forma di cosciente partecipazione al processo, compresa quella che potrebbe estrinsecarsi nel consenso alla celebrazione del giudizio in *absentia*, gli impedimenti connessi a patologie «*fisiche*» potrebbero, invece, essere del tutto transitori, e comunque non necessariamente preclusivi per l'imputato dell'esercizio di diritti diversi dalla personale partecipazione al giudizio. A ciò si aggiunge poi, argomenta la Corte, che la disciplina dell'impedimento, già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell'infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, favorendo una più celere reazione al superamento della situazione patologica, attraverso accertamenti non vincolati nella forma ed attivati solo in caso di allegazione del perdurante impedimento nell'udienza di rinvio. Dunque, l'introduzione di una nuova causa di sospensione del giudizio non potrebbe certamente giovare ad un contenimento dei tempi processuali.

Con riferimento, poi, all'articolo 97 della Costituzione, la Corte richiama la sua costante giurisprudenza, per cui il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, pur essendo riferibile anche agli uffici giudiziari, attiene unicamente alle leggi ordinamentali ed a quelle che regolano il funzionamento amministrativo degli uffici medesimi, restando invece estraneo alle norme di esercizio della funzione giurisdizionale (*ex plurimis*, sentenza n. 272 del 2008 e ordinanza n. 84 del 2011).

[Link al testo sentenza](#)

Corte Costituzionale - Costituzionalità (questione di) – Manifesta infondatezza

Corte costituzionale, ordinanza 24 ottobre 2013 n. 248 - Pres. Silvestri, Red. Morelli

“È manifestamente infondata e inammissibile, oltre che irrilevante, la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’istituto della caparra confirmatoria, di cui all’articolo 1385, secondo comma, del Codice civile, nella parte in cui non dispone la possibilità per il giudice di poter equamente ridurre la somma da ritenere o il doppio da restituire in ipotesi di manifesta sproporzione o comunque ove sussistano giustificati motivi”.

Il caso in esame ha ad oggetto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Tivoli, con riferimento a un giudizio promosso per la restituzione di una somma versata come anticipo per l’acquisto di un immobile, che, in ragione della mancata erogazione di un mutuo, gli attori non avevano potuto successivamente acquistare. Il giudice di primo grado ravvisa una ipotesi di illegittimità costituzionale nell’impossibilità di bilanciare la tutela del diritto della parte non inadempiente (cioè del venditore) a percepire la caparre, e dell’opposto interesse di quella inadempiente (cioè del promissario acquirente) a non perdere un elevato capitale, ritenuto eccessivo nella sua quantificazione.

Osserva, in primo luogo, la Corte che nel presupporre un oggettivo ed insuperabile automatismo tra l’inadempimento del *tradens* e la ritenzione della caparra confirmatoria da parte dell’*accipiens* (e, specularmente, tra l’inadempimento dell’*accipiens* e il diritto della controparte ad esigerne il doppio), il rimettente omette di considerare che ciò che viene in rilievo, anche nel contesto della disciplina del recesso recata dall’articolo 1385 del codice civile, è comunque un inadempimento «gravemente colpevole, [...] cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1456 c.c.)», come ben posto in evidenza nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 533 del 2009.

Inoltre, in punto di rilevanza, il Tribunale rimettente, per un verso, trascura di indagare compiutamente la reale portata dei patti conclusi dalle parti contrattuali, così da poter esprimere un necessario coerente giudizio di corrispondenza del *nomen iuris* rispetto all’effettiva funzione della caparra confirmatoria; per altro verso, non tiene conto dei possibili margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta (come, nella specie, egli prospetta) un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. E ciò in ragione della rilevanza, *ex officio*, della nullità (totale o parziale) ex articolo 1418 cod. civ., della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell’articolo 2 Cost., (per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, «funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato» (Corte di cassazione n. 10511 del 1999; ma già n. 3775 del 1994 e, in prosieguo, a Sezioni Unite, n. 18128 del 2005 e n. 20106 del 2009).

[Link al testo sentenza](#)

Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

Corte costituzionale, sentenza 28 ottobre 2013 n. 251 - Pres. Silvestri, Red. Cartabia

“È costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione l’articolo 22 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto) nella parte in cui, in maniera difforme da quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), circa la necessaria sottoposizione a verifica di assoggettabilità ambientale la costruzione di tutti i centri commerciali, dispone che le grandi strutture di vendita, aventi superficie di vendita superiore agli 8.000 metri quadrati, siano assoggettate alla valutazione d’impatto ambientale (VIA), mentre le strutture aventi superficie di vendita compresa tra i 2.501 e gli 8.000 metri quadrati alla sola procedura di verifica o screening”.

Con la sentenza in esame, la Corte rileva in primo luogo i profili di differenza tra la norma regionale e nazionale. In particolare, secondo la Corte, le due discipline non coinciderebbero

perfettamente posto che per alcuni aspetti la normativa regionale sarebbe più ampia rispetto a quella statale, annoverando al suo interno anche le grandi strutture che non possono essere definite centri commerciali, in quanto non ricomprendenti una pluralità di esercizi; mentre, per altri aspetti, essa sarebbe più restrittiva, perché non include i centri commerciali di medie dimensioni.

Tuttavia, essendo la disciplina della VIA senza alcun dubbio ricompresa nella tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 221 del 2010 e n. 234 del 2009), ne consegue che l'articolo 22 della legge della Regione Veneto impugnata, discostandosi da quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), è costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui non include tra le strutture soggette a verifica di assoggettabilità (a VIA) i centri commerciali di medie dimensioni.

[Link al testo sentenza](#)